

## Edizione di mercoledì 2 settembre 2015

### ACCERTAMENTO

[La CTR di Milano distingue tra cattivo affare e società di comodo](#)

di Giovanni Valcarenghi

### CONTROLLO

[Una Guida per il Collegio sindacale sui controlli sull'organizzazione](#)

di Fabio Landuzzi

### IVA

[L'identificazione IVA del cessionario nelle cessioni intracomunitarie](#)

di Marco Peirolo

### DIRITTO SOCIETARIO

[Obblighi civilistici in caso di perdita del capitale sociale](#)

di Sandro Cerato

### PATRIMONIO E TRUST

[Il trust per i soggetti deboli](#)

di Sergio Pellegrino

### BACHECA

[L'attuazione della Legge Delega: come cambia il Fisco](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

## ACCERTAMENTO

---

### **La CTR di Milano distingue tra cattivo affare e società di comodo**

di Giovanni Valcarenghi

Si vivacizza la quantità di pronunce giurisprudenziali in tema di **società di comodo** ed al novero se ne aggiunge una pregevole, rilasciata dai giudici meneghini.

Ci riferiamo alla sentenza della CTR di Milano n. 2068 depositata il 18-05-2015, il cui testo è stato diffuso in questi giorni. Il caso analizzato è davvero frequentemente riscontrabile nelle casistiche che si rinvengono negli studi professionali.

Una società immobiliare acquista un **terreno agricolo**, ritenendo che sul medesimo si possano effettuare speculazioni edilizie a seguito di possibili mutamenti del piano regolatore. Per effetto di cambiamenti sopravvenuti, invece, tali modifiche non vengono realizzate e, per conseguenza, la speculazione si rivela impossibile.

Rimane in carico alla società un bene **dall'ingente valore economico** che, per effetto dell'arido meccanismo di funzionamento del regime delle società di comodo, determina la richiesta di altrettanto ingenti volumi di ricavi che, ovviamente, non vengono prodotti.

L'agenzia delle entrate parte con l'accertamento e la CTP di Lecco conferma la bontà del suo operato, trascurando la valutazione delle tesi difensive della società.

I giudici della CTR di Milano, invece, riconoscono l'insufficienza della motivazione dell'appellata sentenza e, a parere di chi scrive, ben cristallizzano la corretta chiave interpretativa del fenomeno delle società di comodo: *“Va innanzi tutto rilevato che l'ufficio non ha mai indicato, pure a fronte di precise argomentazione della controparte, quali fossero in concreto le finalità elusive che avrebbero indotto i soci della XXX a costituire una società immobiliare al solo fine di intestarle un terreno agricolo mantenuto incolto fino alla cessione dello stesso in comodato gratuito”*.

Ed ancora, ben chiarendo che non si tratta di un inciso senza significato, ben chiariscono che *“le finalità antielusive che hanno determinato il Legislatore alla disciplina più sopra citata erano chiare nel senso di penalizzare comportamenti astrattamente fraudolenti diretti a dissimulare beni (in genere di lusso) utilizzati da persone che, pur avendo la disponibilità del bene, non ne figuravano proprietari attraverso intestazioni fittizie a persone giuridiche o fisiche che rappresentavano uno schermo con finalità chiaramente elusive”*.

Appare allora chiaro che:

- se una società acquista dei beni che sono utilizzati (in modo più o meno palese) dai soci per **finalità personali** (oppure, potremmo spingerci ad affermare con qualche titubanza, sono astrattamente idonei per tale utilizzo e non si è in grado di provare il contrario) il regime delle società di comodo rappresenta un sistema (grezzo) per contrastare tale fenomeno;
- se una società **acquista dei beni per destinarli alla attività** e, per qualsiasi motivazione, non riesce nel proprio intento, non deve essere aggredita con il predetto sistema che presume la formazione di ricavi, proprio per il fatto che **manca qualsiasi pericolosità nella struttura azienda**. Infatti, *“la ratio di tale norma non giustifica comunque il riferimento alla società di comodo ed alla relativa disciplina tutte le volte che l'operatività della società sia determinata da eventi esterni che ne paralizzino le finalità statutarie ed operative posto che, in tali casi, vengono meno quelle finalità fraudolente coltivate attraverso il mancato assolvimento delle dovute imposte”*.

Certo è che risulta indispensabile giustificare il **cattivo andamento dell'iniziativa** (e qui emerge con chiarezza il problematico tema delle modalità con cui convincere l'amministrazione anche in sede di interpello preventivo).

Nel caso particolare il comportamento descritto ha convinto i giudici (“*... emerge dalla documentazione richiamata dall'appellante come credibile la motivazione che ha indotto a suo tempo i soci alla costituzione della società e poi all'acquisto di un terreno ...*”) in quanto:

- l'acquisto del terreno agricolo è avvenuto ad un prezzo molto superiore a quello di mercato per terreni agricoli nella stessa Zona;
- era in stato avanzato il procedimento amministrativo per la **edificabilità** in edilizia civile di quel terreno, progetto poi naufragato negli anni successivi per il mutato indirizzo dell'amministrazione comunale;
- **nessun vantaggio** era comunque derivato, né poteva derivare, in base alla normativa antielusiva ai soci della società;
- tale pretesa operazione sarebbe qualificabile unicamente come un **pessimo affare** che avrebbe realizzato per i soci una perdita senza alcun beneficio fiscale in quanto il progetto edificatorio sarebbe nel tempo naufragato;
- sono state avanzate ripetute istanze all'amministrazione comunale che le ha sempre disattese, tanto da costringere la società a un ricorso la TAR Lombardia nel 2014 contro l'amministrazione stessa.

Da tali circostanze, dunque, i Giudici derivano che:

- *“è credibile che la immobiliare avesse l'intento (peraltro coerente col proprio statuto) di costruire su quel terreno; per il quale evidentemente erano sorte aspettative poi deluse”;*
- *“il contenzioso in atto con l'amministrazione comunale rende evidente che l'operatività della società è stata impedita da provvedimenti dell'autorità amministrativa comunale con propri atti la cui legittimità non è oggetto di scrutinio in questa sede ma non da finalità elusive mai chiarite dall'Ufficio”;*

- *“nessun rilevo ha la questione della riclassificazione del bene”* (presumibilmente da immobilizzazione a bene merce, anche se la questione ben non si deduce dalla sentenza in commento) *“riguardo alla già citata carenza di finalità elusive”*.

Quindi, un cattivo affare non dovrebbe preoccupare, in un paese normale, l'amministrazione finanziaria, bensì unicamente le tasche del contribuente che ci rimette risorse proprie.

Se tale approccio dovesse consolidarsi, sarebbero davvero minime le preoccupazioni di tutte le immobiliari che, negli ultimi anni, si sono confrontate con le note difficoltà di piazzamento sul mercato di immobili in vendita o locazione; ovviamente, non sempre è così facile, come nel caso in analisi, fornire **adeguate giustificazioni**.

Salutando con favore pronunce di questo tipo, che speriamo siano sempre più numerose, si disinnescherà il timore per il regime delle comode, ripristinando un po' di logicità che è certamente l'elemento di cui maggiormente difetta il nostro sistema tributario, spesso costruito sulle furberie di pochi, con danni che si riverberano sull'intera collettività.

## CONTROLLO

---

### ***Una Guida per il Collegio sindacale sui controlli sull'organizzazione***

di Fabio Landuzzi

La **Commissione Collegio sindacale dell'ODCEC di Roma** ha elaborato un documento, validato dal **Gruppo di studio per le Norme di comportamento** degli Organi di controllo legale delle società del **CNDCEC**, che vuole rappresentare una **Guida operativa sull'attività di vigilanza** da eseguire da parte del **Collegio sindacale** nello specifico ambito dell'**assetto organizzativo** delle società di capitali.

Si tratta di un documento che ha **funzione complementare ed interpretativa della Norma di comportamento 4.4** che già tratta della vigilanza a cui l'organo di controllo è tenuto ai sensi dell'art.2403, Cod. civ., in merito alla adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa.

La Guida operativa sottolinea come la **tipologia** ed anche l'intensità **dei controlli** deve essere **adeguatamente adattata alle dimensioni ed alla complessità** della società, in modo particolare nelle imprese di più ridotte dimensioni dove, sovente, coesistono sovrapposizioni di ruoli e di funzioni, e scarsa segregazione nei processi decisionali ed autorizzativi.

Il documento pone in modo particolare evidenza ad alcuni aspetti in cui l'attività del Collegio sindacale in questo specifico, e tutt'altro che semplice, ambito dovrebbe declinarsi; in particolare, un **sistema organizzativo bene impostato** dovrebbe avere i seguenti connotati:

- **individuare funzioni**, compiti e **linee di responsabilità** interne all'organizzazione dell'impresa;
- assicurare con **adeguate procedure** che l'**attività decisionale e direttiva** della società sia esercitata in concreto da coloro che sono titolari dei poteri direttivi;
- assicurare che le **procedure adottate per la selezione** e la crescita del **personale** siano tali da garantire la presenza di persone adeguate al ruolo ad esse affidato;
- garantire un **costante aggiornamento delle direttive** e delle procedure aziendali.

Per quanto concerne quindi il materiale e le attività su cui la Guida operativa richiama l'attenzione del Collegio sindacale, si segnalano in particolare i seguenti: l'**organigramma aziendale**, per quanto possibile formalizzato, aggiornato e rispondente alla reale situazione; i **manuali delle procedure operative**, integrati da regolamenti interni per la suddivisione dei ruoli (naturalmente, il tutto adeguato rispetto alle dimensioni dell'impresa); il **sistema di deleghe**, procure e poteri di gestione; i **piani aziendali** strategici, finanziari, ecc.; le informazioni tratte mediante le **interviste alla direzione** ed ai responsabili di funzione.

La Guida operativa del Cndcec richiama poi la rilevanza del **sistema di Information Technology** dell'impresa.

Il Collegio sindacale potrà quindi prenderne confidenza attraverso **interviste al responsabile del servizio IT**, e nei casi di maggiore complessità anche richiedendo l'intervento di **consulenti specializzati**. I temi più rilevanti riguardano in questo ambito **l'architettura IT dell'impresa**, le risorse hardware e software, le **risorse umane dedicate** ai servizi IT, gli aggiornamenti periodici, eccetera.

Nei casi, piuttosto frequenti, in cui la funzione IT è esternalizzata, le richieste dell'organo di controllo potranno essere indirizzate ai consulenti esterni della società.

Infine, particolare attenzione sarà rivolta a verificare l'esistenza di **procedure idonee a disciplinare l'impiego dei beni aziendali**, con particolare riguardo a quelli di maggior valore, o che hanno rilievo strategico, oppure che si trovano presso terzi. A titolo esemplificativo, all'organo di controllo potrà interessare conoscere le **polizze assicurative** stipulate dalla società a tutela del patrimonio aziendale, ed in generale le procedure in essere per conseguire tali risultati di **tutela e conservazione dei dati aziendali**.

Naturalmente, molte delle indicazioni operative proposte dalla Guida in commento si prestano ad organizzazione di dimensioni significative, mentre la loro concreta applicazione alle **realtà di dimensioni più contenute** dovrà necessariamente essere adattata dal professionista affinché risulti di concreta utilità.

## IVA

---

### **L'identificazione IVA del cessionario nelle cessioni intracomunitarie**

di Marco Peirolo

In merito all'identificazione del cliente nell'ambito delle cessioni intracomunitarie, la giurisprudenza nazionale, sulla scia di quella comunitaria, ha affermato che occorre distinguere l'ipotesi in cui la cessione, assoggettata al regime di non imponibilità di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993, sia posta in essere **senza l'indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario o con l'indicazione di un codice identificativo errato**, da quella in cui il cessionario sia **del tutto privo di soggettività passiva IVA**, per esempio perché già cessato all'epoca dell'operazione.

Sul piano normativo, l'art. 50, comma 1, del D.L. n. 331/1993 stabilisce che le cessioni intracomunitarie sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari che abbiano **comunicato il numero di identificazione** agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza e, in linea con questa previsione, l'art. 46, comma 2, dello stesso decreto dispone che, a livello cartolare, **la fattura deve contenere l'indicazione del numero di identificazione** attribuito, agli effetti dell'IVA, al cessionario dallo Stato membro di appartenenza.

È vero che il secondo comma del citato art. 50 del D.L. n. 331/1993 prevede che l'Amministrazione finanziaria, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, **conferma la validità del numero di identificazione** del cessionario comunitario non residente, nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale e, in mancanza, al nome e al cognome. Tuttavia, come sottolineato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 17254 del 29 luglio 2014, laddove l'operatore nazionale non si sia attivato per ottenere la conferma dell'Ufficio, la cessione **non perde automaticamente il diritto alla non imponibilità** se in fattura è stato indicato un codice identificativo errato.

La mancata indicazione del codice identificativo, al pari dell'indicazione di un codice identificativo errato, rappresenta infatti una **violazione formale**, non idonea ad incidere sul regime impositivo dell'operazione, se il cedente è in grado di dimostrare la sussistenza dei **requisiti sostanziali** che ne qualificano la natura "intracomunitaria" dal punto di vista **oggettivo, soggettivo e territoriale**.

In proposito, è noto che il principio di destinazione applicabile agli scambi intracomunitari presuppone che i beni siano trasportati/spediti in altro Stato membro a **destinazione di un soggetto passivo IVA che agisce in quanto tale** e che la cessione comporti il trasferimento del

diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento.

Con particolare riguardo al requisito soggettivo, se la violazione commessa dal cedente non può, di per sé, giustificare l'imponibilità dell'operazione, è pur sempre necessario che l'operatore nazionale sia in grado di fornire **indicazioni idonee a dimostrare** che la controparte non residente sia un **soggetto passivo che agisce in quanto tale** nell'ambito dell'operazione di cui trattasi. In difetto di tale dimostrazione, infatti, la violazione assume uno specifico rilievo ai fini del diniego del regime di non imponibilità applicato alla cessione, in quanto impedisce di provare la sussistenza di uno dei requisiti sostanziali dell'operazione costituito dallo *status* di soggetto passivo IVA del cessionario.

In pratica, il cedente deve verificare, con la **diligenza dell'operatore commerciale professionale**, le caratteristiche di affidabilità della controparte sotto un profilo sostanziale, ponendo in essere un comportamento apprezzabile in termini di **buona fede** finalizzato ad accertare che la cessione sia stata posta in essere effettivamente nei confronti di un soggetto passivo d'imposta che agisce in quanto tale in altro Stato membro.

Le considerazioni esposte portano a ritenere che, in sede di contenzioso, non può ritenersi assorbente – ed al contempo decisiva – la circostanza relativa alla mancata indicazione in fattura di un codice identificativo valido e alla mancata richiesta di riscontro del codice stesso, **senza che si sia verificato** se vi fossero comunque, sulla base degli elementi offerti dal contribuente, elementi idonei a dimostrare in maniera certa: (i) l'esistenza dei requisiti sostanziali per classificare l'operazione nell'ambito delle cessioni intracomunitarie e (ii) l'eventuale intento evasivo o elusivo del contribuente.

Nella diversa situazione in cui il cessionario sia **del tutto privo di soggettività passiva IVA**, per esempio perché già cessato all'epoca dell'operazione, la violazione commessa dal cedente non può più definirsi formale dal momento che l'operazione è stata considerata non imponibile in assenza del requisito soggettivo e, in questo contesto, il cedente **non può considerarsi in buona fede** non avendo verificato la persistente operatività del cessionario richiedendo all'Amministrazione finanziaria la conferma della validità del numero di identificazione della controparte (Cass., 24 luglio 2015, n. 15639).

## DIRITTO SOCIETARIO

---

### ***Obblighi civilistici in caso di perdita del capitale sociale***

di Sandro Cerato

La disciplina civilistica che presiede agli **obblighi di integrità del patrimonio sociale nelle società di capitali**, nel cui ambito si colloca il capitale sociale, prevede particolari obblighi di intervento, da parte degli amministratori, del collegio sindacale e dell'assemblea, solo se la **perdita gravante sul capitale sociale** che ne dovesse derivare risulta superiore a determinate soglie. Più in particolare, la predetta soglia che fa scattare le "cautele" civilistiche è data dalla **presenza di perdite di esercizio che vadano ad intaccare il capitale sociale per un ammontare superiore ad un terzo**.

In merito al significato da attribuire all'espressione "**capitale diminuito di oltre un terzo** in conseguenza di perdite", giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che le perdite incidono sul capitale sociale solo dopo aver eroso tutte le riserve. In particolare, si deve iniziare ad **utilizzare prioritariamente le riserve facoltative** per poi passare ad utilizzare, in ordine crescente in termini di vincolo di indisponibilità, quelle **statutarie**, la riserva da **sovraprezzo azioni** e le **altre riserve da apporto, i fondi di rivalutazione monetaria** ed, infine, la **riserva legale**. In altre parole, seguendo tale impostazione, la soglia di rilevanza che fa scattare le cautele citate è la presenza di perdite di esercizio che, dopo aver **dapprima assorbito integralmente tutte le riserve iscritte in bilancio**, vadano ad intaccare il capitale sociale per un ammontare superiore ad un terzo. Al di sotto di tale soglia, la perdita non è così rilevante ai fini di tutela del patrimonio sociale e dei terzi, con la conseguenza che non scatta alcun obbligo di legge al manifestarsi delle stesse.

In **presenza del presupposto** che fa scattare le cautele descritte in precedenza, è necessario ulteriormente distinguere due casi:

- il **capitale sociale**, nonostante le perdite, **non si riduce al di sotto del minimo legale**: in tale caso, fermo restando l'obbligo degli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea, quest'ultima può decidere di **rinviare la decisione sulla copertura della perdita all'esercizio successivo** (art. 2446 c.c. per le società per azioni, ed art. 2482-bis c.c. per le società a responsabilità limitata);
- il **capitale sociale**, per effetto delle **perdite superiori al terzo del capitale stesso**, si riduce al di sotto del minimo legale: in tal caso, invece, l'assemblea convocata **senza indugio** dagli amministratori deve **deliberare l'immediato ripristino del capitale sociale** almeno ad un importo pari al minimo legale, previo azzeramento dello stesso (art. 2447 c.c. per le società per azioni, ed art. 2482-ter c.c. per le società a responsabilità limitata).

Laddove risulti che il **capitale sociale è diminuito di oltre un terzo** in conseguenza di perdite, gli amministratori devono:

- **senza indugio**, convocare l'assemblea dei soci per l'adozione degli opportuni provvedimenti;
- **redigere una situazione patrimoniale** accompagnandola con una propria relazione e con le osservazioni del collegio sindacale;
- **depositare la predetta situazione patrimoniale**, con le relazioni, presso la sede sociale negli otto giorni che precedono l'assemblea, affinché gli azionisti ne possano prendere visione.

In relazione ai predetti obblighi, è opportuno ricordare che:

- l'espressione "senza indugio" deve intendersi nel senso che **la convocazione dell'assemblea deve avvenire entro un lasso temporale breve rispetto al momento in cui la perdita è accertata**. In tal senso, l'art. 2631 c.c., quale regola di carattere generale, stabilisce che *"ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci"*;
- i documenti che devono essere sottoposti all'attenzione dell'assemblea sono tre: situazione patrimoniale aggiornata, relazione dell'organo amministrativo ed osservazioni del collegio sindacale. Sul punto, è bene osservare che la **situazione patrimoniale**, redatta osservando le regole per le imprese in normale funzionamento (artt. 2423 e seguenti c.c.), deve riferirsi ad una **data non anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell'assemblea** (si veda, a tale proposito, l'orientamento H.G.6 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie);
- **l'obbligo di preventivo deposito presso la sede sociale della situazione patrimoniale** e delle relazioni negli otto giorni che precedono l'assemblea, è posto nell'esclusivo interesse dei soci, ai quali spetta il diritto di rinunciarvi (all'unanimità), fermo restando che tale diritto può avere ad oggetto esclusivamente il preventivo deposito presso la sede sociale della situazione patrimoniale e delle relazioni, e non anche la loro redazione.

## PATRIMONIO E TRUST

---

### ***Il trust per i soggetti deboli***

di Sergio Pellegrino

---

A partire da questo numero della nostra rubrica, iniziamo ad analizzare gli svariati possibili utilizzi del trust. Cominciamo con uno degli utilizzi più “nobili”, quello del trust istituito in favore di soggetti deboli.

---

In tutte le situazioni nelle quali vi è un **soggetto debole da tutelare**, l’istituto del **trust**, grazie alla sua poliedricità e versatilità, si presenta come **strumento particolarmente adatto** (circostanza testimoniata anche dall’attenzione riservata dal legislatore al trust in questo ambito nella *legge sul dopo di noi* – si veda il [contributo](#) su Euroconference NEWS del 3 agosto scorso).

Ad esempio, nel caso di un **figlio disabile**, il trust può rispondere, almeno in parte, alla naturale preoccupazione che i genitori avranno in relazione a ciò che potrà accadere quando loro non ci saranno più: il trust può essere utilizzato da questo punto di vista per garantire il fatto che il **patrimonio destinato sia impiegato nel suo esclusivo interesse** e che **verranno seguite le indicazioni** da loro fornite per tutelare il soggetto debole, anche dal punto di vista affettivo.

Così facendo, i genitori disponenti realizzano i propri obiettivi, **a prescindere dalla loro morte e anche successivamente rispetto ad essa**: fintanto che sono in vita, infatti, **il patrimonio disposto in trust risulterà segregato rispetto al loro patrimonio personale** e di conseguenza protetto per essere utilizzato con **l'unica finalità di tutela del figlio disabile**.

Il trust consente anche una **gestione unitaria del patrimonio**, che si rivela particolarmente importante per tutelare eventuali **altri figli**, così come gli **stessi genitori disponenti**.

Facciamo il caso di un **genitore rimasto solo con un figlio disabile**, particolarmente bisognoso di cure.

Il trust che potrà andare ad istituire il genitore sarà rivolto a garantire il **miglior tenore di vita possibile e la protezione del figlio in primis**, ma potrà prevedere che lo **stesso disponente venga assistito** dal trustee, utilizzando il patrimonio in trust, qualora egli stesso ne avesse

necessità.

Nella redazione dell'atto istitutivo, il disponente potrebbe già designare all'uopo, ai sensi di quanto previsto dall'**articolo 408 del codice civile, l'amministratore di sostegno** chiamato ad intervenire in caso di una propria eventuale futura incapacità, fissando nel contempo le condizioni da seguire per assistere il coniunto più debole qualora lo stesso disponente fosse divenuto incapace o fosse deceduto.

Nei trust istituiti a favore di soggetti deboli, **trustee potrebbe essere lo stesso genitore disponente**, avendosi quindi un **trust autodichiarato** (facciamo astrazione, per amor di patria, dalle conclusioni raggiunte dalle recenti ordinanze della Cassazione circa l'asserita illegittimità dei trust autodichiarati).

In questo caso l'atto di trust dovrà però prevedere **chi sarà o che caratteristiche dovrà avere il soggetto che andrà a sostituire il genitore nell'ufficio di trustee nel momento in cui questa sostituzione dovrà avvenire (morte del genitore o sua sopravvenuta incapacità)**.

Laddove vi siano **altri figli non disabili**, il trust deve essere strutturato in modo da **contemperare l'interesse del figlio svantaggiato**, per il quale è necessario che questo duri per tutta la sua vita, **con quello degli altri fratelli**, che invece avranno presumibilmente l'interesse di ricevere almeno parte di quanto di loro competenza prima della morte del fratello (evento al quale sarà legata la durata del trust). In una situazione di questo tipo è quindi opportuno che l'atto istitutivo riconosca esplicitamente al trustee il **potere di anticipazione**.

Da questo punto di vista va fatta attenzione nella fase di disposizione dei beni in trust a non ledere i diritti degli altri potenziali successori, quali il coniuge e gli altri figli, **intaccando la quota di legittima di loro spettanza** (circostanza che non comporterebbe comunque la nullità dell'atto istitutivo, quanto piuttosto la legittimazione all'esercizio dell'azione di riduzione).

Ma perché bisognerebbe ricorrere nei casi che abbiamo esemplificato al trust quando il legislatore ha introdotto nel nostro codice **gli atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela**, disciplinati dall'**articolo 2645 ter**?

Una prima differenza sostanziale è che quest'ultimo può avere ad oggetto soltanto **beni immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri** (mentre per il trust non c'è alcun tipo di limitazione circa il patrimonio che può essere disposto in trust).

Va poi evidenziato come il bene sia separato rispetto al patrimonio del conferente, **ma non si produce l'effetto segregativo**, ed inoltre non c'è alcuna previsione circa **l'attività che deve essere svolta** per realizzare le finalità meritevoli di tutela.

La norma non disciplina poi le **successive vicende** che si possono verificare, come ad esempio la morte o l'incapacità del conferente, così come non prevede **alcuna tutela per i genitori conferenti**; non prevede inoltre che cosa accada nel caso in cui la persona per la quale è stato

disposto il vincolo di destinazione non abbia più bisogno di tutela (come potrebbe essere ad esempio nel caso di un trust istituito a favore di un soggetto con una qualche forma di dipendenza che venga risolta).

## BACHECA

---

### ***L'attuazione della Legge Delega: come cambia il Fisco*** di Euroconference Centro Studi Tributari

Scopo del convegno è quello di rendere comprensibili i numerosi interventi realizzati dal legislatore con la legge delega. I decreti attuativi impattano su varie aree che vanno dal reddito di impresa all'accertamento e incidono in modo profondo sul sistema sanzionatorio amministrativo e penale.

Con l'ausilio di esempi pratici e schemi di sintesi, verranno evidenziate le problematiche di maggior interesse per il professionista, avendo cura di commentare anche le altre novità del periodo, selezionando le più interessanti pronunce di prassi e giurisprudenza.

#### **SEDI, ORARIO E DATE**

Bologna 09.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30	30/09/2015
Firenze 09.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30	30/09/2015
Milano 09.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30	01/10/2015
Roma 09.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30	02/10/2015
Torino 09.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30	01/10/2015
Treviso 09.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30	29/09/2015
Verona 09.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30	29/09/2015

#### **PROGRAMMA**

##### **L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA**

L'abuso del diritto ed il raddoppio dei termini

La trasmissione telematica dei dati all'Agenzia e la fatturazione elettronica

Il decreto crescita e internazionalizzazione

La riforma del sistema sanzionatorio

La riforma della riscossione

## **LEGGE EUROPEA 2014: LE NOVITA' IN MATERIA DI IVA**

Trasferimenti di beni da sottoporre a perizia, lavorazione o manipolazione usuale e necessità di identificazione in altro stato UE

Regime di non imponibilità IVA dei servizi accessori alle piccole spedizioni di carattere non commerciale ed alle spedizioni di valore trascurabile

## **IL DECRETO ENTI LOCALI**

Auto in leasing e soggetto obbligato al pagamento del bollo

IMU terreni agricoli: nuove scadenze di pagamento

IMU in agricoltura e per immobili di enti non commerciali: le prospettive di riforma del progetto di legge sulla agricoltura sociale

I dirigenti decaduti dell'Agenzia delle entrate: le soluzioni adottate e le conseguenze sugli atti già emessi

## **LE MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE**

Proposte concorrenti e altre modifiche al concordato preventivo

Ruolo e competenze del professionista attestatore

Accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria

Finanza interinale

Requisiti per la nomina a curatore

Novità nelle procedure esecutive: cenni

### **SOCI DI SRL E OBBLIGHI CONTRIBUTIVI**

Soggetti con iscrizione autonoma alle gestioni INPS e soggetti privi di iscrizione

Individuazione dell'obbligo contributivo, gestione del contenzioso e recupero dei versamenti pregressi

### **ALTRE NOVITA' DELLA PAUSA ESTIVA**

Inquadramento generale dei provvedimenti di interesse per lo studio professionale

I documenti di prassi e di giurisprudenza di maggiore rilevanza

### **CORPO DOCENTE**

Lelio Cacciapaglia – Dottore Commercialista

Roberto Protani – Dottore Commercialista – Revisore Legale

Paolo Meneghetti – Pubblicista – Dottore Commercialista

Maurizio Tozzi – Pubblicista – Dottore Commercialista

Fabrizio Giovanni Poggiani – Ragioniere Commercialista – Revisore legale – Pubblicista

Giovanni Valcarenghi – Pubblicista – Ragioniere Commercialista